

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

1/7/2020 → 30/9/2020

STRALCIO ARTICOLI REGOLAMENTO ORGANICO RIGUARDANTI IL VINCOLO E LA PROCEDURA DI SVINCOLO DEGLI ATLETI.

ART. 15 - TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO ATLETI AGONISTI

1. Con il tesseramento si costituisce il vincolo in favore di una Società sportiva affiliata. Il vincolo impegna l'atleta a fornire le proprie prestazioni sportive in esclusiva alla stessa, per la stagione sportiva cui è riferito, ed a seguire, sempre in esclusiva, i programmi di preparazione atletica e tecnica della Società sportiva con la quale è tesserato. In casi eccezionali e regolamentati, previsti al successivo articolo **19**, l'atleta, con esplicito consenso dell'associato vincolante, potrà praticare le discipline federali con altra Società sportiva.

2. Il tesseramento atleti può essere richiesto a partire dal terzo anno di età per l'attività non agonistica e a partire dall'ottavo anno di età per l'attività agonistica.

3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data di richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato richiesto.

4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l'atleta o, in caso di minore, l'esercente la potestà genitoriale, deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo sportivo. Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto in materia di vincolo, di giustizia nonché sottoscrivere l'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping.

5. Gli atleti possono prendere parte all'attività negli specifici settori Federali: Artistico, Action, Hockey, per i quali sono tesserati.

6. Le Società sportive devono inoltre acquisire la documentazione sanitaria riguardante l'idoneità dei propri atleti alla pratica della disciplina sportiva prescelta, prescritta dal decreto del Ministero della Sanità del 18/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e conservarla agli atti, sotto la propria responsabilità.

7. Le Società sportive, sotto la diretta responsabilità del Legale Rappresentante, devono vigilare affinché la validità del certificato medico di idoneità sportiva agonistica copra l'intera durata del tesseramento.

Costituzione del Vincolo

8. A partire dall'inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 12° anno di età, e con esclusione degli atleti tesserati per la disciplina skateboarding, con il tesseramento si costituisce un vincolo pluriennale a favore della Società sportiva, per una durata massima di 4 anni; lo stesso vincolo si costituisce anche dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono i 16 e i 20 anni. A partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 24° anno di età, la durata del vincolo è annuale.

9. Il vincolo pluriennale permette alla Società sportiva vincolante, di rinnovare automaticamente il tesseramento dell'atleta per un periodo massimo di 4 anni a fronte dei doveri che la Società sportiva assume nei confronti dell'atleta di cui all'art. **7** lettera b) dello Statuto Federale.

Trasferimento del Vincolo

10. Il vincolo può essere trasferito tramite il nulla osta da parte della Società sportiva con cui l'atleta è tesserato (trasferimento) secondo le modalità previste al successivo art. **19**.

Decadenza del Vincolo

11. Il vincolo decade:

- a) per mancata riaffiliazione della Società sportiva entro la scadenza prevista, escluso il periodo di riaffiliazione con mora;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta, entro i termini previsti dalle Norme annuali;
- c) a seguito degli altri casi di cessazione della Società sportiva di tesseramento previsti all'art. **07**;
- d) nelle sole discipline dell'hockey, per rinuncia od esclusione della squadra da un Campionato Seniores in corso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che hanno preso parte al campionato in cui si è verificata l'esclusione o la rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra si ritira o viene esclusa rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali;
- e) nelle sole discipline dell'hockey, per mancata iscrizione o rinuncia al Campionato Seniores, prima dell'inizio del campionato stesso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che, in base alle norme vigenti, avrebbero potuto prendere parte a quel campionato con la Società sportiva che non si è iscritta o rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra che non si iscrive o rinuncia, che avrebbero potuto prendere parte al campionato a cui si rinuncia, rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali;

Scadenza naturale del vincolo

12. Il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età.

Alla scadenza prevista al 16°, al 20° o al 24° anno di età, e fino alla stagione precedente quella del compimento del 34° anno di età, contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo tesseramento con altra Società sportiva, quest'ultima è tenuta al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla Società sportiva d'origine come previsto dall'art. **22**, salvo rinuncia espressa della Società sportiva avente diritto.

13. Per il nuovo tesseramento nella stagione sportiva successiva a quella del compimento del 34° anno di età e per tutte le stagioni a seguire non è dovuto il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica.

Scioglimento del Vincolo

14. Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di provvedimento del giudice come previsto dal successivo art. **20**.

Norme generali sul vincolo

15. A tutti i casi di trasferimento, decadenza, scadenza naturale e scioglimento del vincolo consegue automaticamente il termine del tesseramento in corso di validità. Gli atleti devono esprimere il consenso alla costituzione di un nuovo vincolo con un nuovo tesseramento.

16. Il vincolo termina con il tesseramento:

- per le categorie degli amatori (non agonisti);
- fino al termine della stagione sportiva in cui l'atleta compie il 12° anno;
- a partire dalla stagione sportiva successiva a quello in cui compie il 24° anno di età;
- per i tesserati dello skateboarding.

17. Fino alla costituzione del primo vincolo pluriennale (stagione successiva al compimento del 12° anno), è possibile tesserarsi con altra Società sportiva in qualunque momento della stagione sportiva, su semplice richiesta dell'esercente la potestà genitoriale, con il solo

obbligo di darne comunicazione scritta a FISR e alla Società sportiva con cui si interrompe il tesseramento, secondo le procedure previste.

ART. 20 - SCIoglimento DEL VINCOLO

1. Il vincolo sportivo può essere sciolto anticipatamente. Competente ad esaminare l'ammissibilità delle domande di scioglimento del vincolo è la Commissione Tesseramento.

2. Il nuovo tesseramento potrà decorrere dal giorno successivo al provvedimento di scioglimento del vincolo. L'atleta però potrà partecipare all'attività agonistica solo nel caso in cui non abbia svolto attività Federale che dia alla società per cui gareggia punteggio utile all'attribuzione di voti assembleari nel corso della stagione sportiva per la quale è attivato il nuovo tesseramento.

3. In caso di scioglimento del vincolo è dovuto, se richiesto dalla Società sportiva cedente, un premio di addestramento e formazione tecnica, con riferimento a quanto previsto all'art. 22, che dovrà essere corrisposto dalla Società sportiva che opererà il nuovo tesseramento successivo allo scioglimento del vincolo stesso.

4. Lo scioglimento del vincolo può configurarsi nelle seguenti condizioni:

a) cambio di residenza dell'atleta

Nel caso in cui l'atleta trasferisca la propria residenza in comune diverso da quello nel quale ha sede la Società sportiva di vincolo, e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica, potrà presentare domanda di scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento.

Per quanto riguarda il settore hockey il cambio di residenza costituisce motivo di scioglimento del vincolo sportivo, limitatamente agli atleti che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età.

b) mancata assistenza tecnica da parte della Società sportiva

Le Società sportive affiliate sono tenute a fornire la necessaria assistenza tecnica ai propri atleti tesserati, tra l'altro, per mezzo di tecnici in possesso di una delle qualifiche tecniche rilasciate dalla FISR. Esse devono inoltre consentire e facilitare la partecipazione dei propri atleti alle gare alle quali sono idonei a partecipare. In conseguenza di grave inosservanza dei suddetti doveri, protrattasi per almeno una stagione sportiva, gli atleti possono presentare domanda, motivata e documentata, di scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento.

c) mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta

La mancata partecipazione all'attività agonistica dipendente dalla volontà dell'atleta, non comporta la decadenza del vincolo sportivo.

In questo caso l'atleta potrà essere tesserato per altre Società sportive solo dopo un'inattività protratta di almeno una stagione sportiva.

Gli atleti devono darne comunicazione alla Società sportiva e alla FISR entro il 60° giorni dall'inizio della stagione sportiva e devono comunque presentare domanda di scioglimento del vincolo, motivata e documentata, nei termini previsti, alla Commissione Tesseramento.

d) cambio di disciplina sportiva

Nel caso in cui un atleta decida di interrompere la pratica di una determinata disciplina federale a favore della pratica di un'altra disciplina federale, può presentare domanda di scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento, motivata ed indicando nel particolare la nuova disciplina che si intende praticare.

La richiesta può essere inoltrata solo nel caso in cui la propria Società sportiva di vincolo non abbia partecipato a gare e manifestazioni nella nuova disciplina scelta dall'atleta, nella stagione precedente a quella per la quale l'atleta intende cambiare disciplina.

A seguito della decisione di scioglimento del vincolo da parte della Commissione il vincolo viene sciolto solo al verificarsi del tesseramento per la nuova Società sportiva affiliata per la disciplina prescelta dall'atleta. L'atleta che ottiene lo scioglimento del vincolo per cambio disciplina non potrà tesserarsi con nessuna Società sportiva per la disciplina abbandonata nelle 2 stagioni sportive successive a quella in cui è avvenuto lo scioglimento del vincolo.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO – PROCEDURA

1. La domanda di scioglimento del vincolo va presentata, per il tramite della Segreteria Generale, alla Commissione Tesseramento:

- al verificarsi della condizione per quanto previsto al precedente art. 20, comma 4 punto a);
- nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale per i casi di cui all'art. 20 comma 4 punti b), c) e d).

2. La domanda, in forma scritta, e corredata della ricevuta di pagamento della tassa prevista, firmata dall'atleta o dagli esercenti la patria potestà genitoriale se minorenni, deve essere motivata e documentata e deve contenere l'impegno dell'atleta a versare alla Società sportiva titolare del vincolo tutte le somme alla stessa dovute a qualsiasi titolo e riferite all'anno di tesseramento in corso e l'eventuale premio di addestramento, se richiesto.

3. Copia della domanda deve essere contestualmente inviata, a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata a corrispondente indirizzo pec), alla Società sportiva titolare del vincolo. La copia della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio della domanda alla Società sportiva di vincolo, (o la certificazione di invio tramite pec) deve essere allegata a quella trasmessa alla Segreteria Generale – Segr. Giustizia Sportiva.

4. Entro sette giorni dal ricevimento della notifica della domanda di scioglimento anticipato del vincolo (data riportata sulla cartolina di ritorno in caso di raccomandata o dal ricevimento del messaggio di "consegna" in casi di PEC) , la Società sportiva titolare del vincolo può proporre le proprie eccezioni e deduzioni con memoria da inviare a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata) alla -FISR, corredata della ricevuta di pagamento della tassa prevista, nella quale dovrà essere contenuta l'eventuale somma richiesta relativa al premio di preparazione e addestramento, indicante nel dettaglio i parametri utilizzati per il calcolo.

5. Copia della memoria deve essere inviata, entro lo stesso termine, dalla Società sportiva, con lo stesso mezzo (o tramite posta elettronica certificata a corrispondente indirizzo pec), all'atleta e, copia della ricevuta della raccomandata o la certificazione di invio tramite pec deve essere inviata alla FISR.

6. In presenza delle motivazioni di cui all'art. 20, punto b (mancata assistenza tecnica da parte della Società sportiva) o punto c (mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta), l'interessato può richiedere entro sette giorni dalla ricezione della richiesta dell'indennità di cui sopra, l'intervento della Commissione Tesseramento per la determinazione dell'indennità di addestramento e formazione tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 1.

7. Tale richiesta dovrà essere inviata contestualmente a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata) alla Società sportiva interessata. Copia della relativa ricevuta deve essere inviata alla Segreteria Generale – Segr. Giustizia Sportiva.

8. Tutte le comunicazioni sopra indicate possono essere inviate con altro mezzo che assicuri l'eventuale ricezione da parte di tutti gli interessati.

9. Istruita la pratica, la Segreteria Federale la trasmette alla Commissione Tesseramento, che accerta la sussistenza delle cause di scioglimento anticipato del vincolo

determinando, se ne ricorrono i presupposti, l'ammontare del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi del precedente articolo 22.

10. La Commissione Tesseramento ha facoltà di ascoltare le parti per acquisire eventuali dichiarazioni aggiuntive, anche scritte.

ART. 22 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

1. Le modalità di calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento alla stagione sportiva successiva, da una apposita delibera del Consiglio Federale.

2. Il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica non è dovuto nel caso in cui, per lo stesso atleta, sia già stato corrisposto successivamente al 2014.

3. Il valore del premio di addestramento e formazione tecnica si riduce del 50% dopo un anno di mancato tesseramento e si azzerà dopo due anni consecutivi di mancato tesseramento.

ARTICOLI REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA RIGUARDANTI IL VINCOLO E LA PROCEDURA DI SVINCOLO DEGLI ATLETI.

ART. 97 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA

1. Presso la FISR è costituita, ex ART. 66 dello Statuto federale la Commissione Tesseramento Atleti (CTA).

2. La Commissione Tesseramento Atleti è composta dal Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, tutti nominati dal Consiglio Federale con mandato quadriennale.

3. La Commissione Tesseramento Atleti delibera in materia di tesseramento e scioglimento del vincolo nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento. Avverso le delibere della Commissione tesseramento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Federale.

4. La Commissione Tesseramento svolge inoltre funzioni consultive per la Segreteria Generale e l'ufficio tesseramento.

ART. 98 – NORME GENERALI

1. La Commissione Tesseramento Atleti si riunisce su convocazione del Presidente quando se ne presenti la necessità, Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza. In caso di assenza del Presidente, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

2. Non è dovuto il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. E' dovuta la tassa per il procedimento avanti alla CTA nei modi e termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 99 – RICORSO AVVERSO LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI.

1. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento Atleti è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 75 e seguenti del presente regolamento, fatte salve le disposizioni che seguono.
3. Il ricorso deve essere inviato entro 10 giorni dal termine di cui all'ultimo comma dell'art.60 e con le modalità nello stesso articolo indicate.
4. Al ricorso deve essere allegata la ricevuta del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, di cui all'art. 56.
5. Con il ricorso non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile o improcedibile l'istanza alla CTA., né possono proporsi domande nuove, mentre potranno essere richieste ulteriori prove o accertamenti quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio dinanzi alla CTA.
6. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale, previa acquisizione del relativo fascicolo presso la CTA fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

TASSA PER PROCEDIMENTO DI SVINCOLO ATLETA

Contributo o Tassa	Quota in €.
Istanza alla COMMISSIONE Tesseramento per scioglimento del vincolo	100,00
Costituzione della società presso la CTA avverso richiesta per scioglimento del vincolo	100,00

MODALITA' DI CALCOLO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" COSTITUZIONE DI UN NUOVO VINCOLO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 10 Statuto Federale

Art. 15 e Art. 22 del Regolamento Organico

Delibera del C.F. n. 109 del 10/07/2020

PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

Il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato, nel momento della richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società sportiva diversa da quella tenutaria del vincolo terminato, moltiplicando i punti acquisiti da un atleta in base ai parametri definiti al punto 1 per il valore del singolo punto definito al punto 2.

1. CALCOLO DEI PUNTI ACQUISITI DA UN ATLETA

Un atleta acquisisce punti in base a:

- l'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo;
- ai propri risultati agonistici relativi alle ultime quattro stagioni sportive complete.

1.1 Anni di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo

Per ogni stagione sportiva (o frazione di stagione sportiva) di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo sportivo sono attribuiti i seguenti punti:

	Action	Artistico	Hockey pista	Hockey In line
Per ogni stagione	10	10	20	15
Per un massimo di:	40	40	80	60

1.2 Valutazione dell'attività agonistica

Per i risultati relativi all'attività in Italia si considera il periodo compreso tra l'1 agosto e il 31 luglio per il settore Hockey e dal 1 ottobre al 30 settembre per i settori Artistico

e Action a partire dalla stagione sportiva precedente a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo.

Per i risultati relativi alle attività internazionali (siano esse per club o per rappresentative Nazionali) si considera il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre a partire dall'anno precedente a quello in cui si costituisce il nuovo vincolo.

In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alle seguenti tabelle.

Action:

Per ciascuno degli anni presi in esame sarà considerato, solo ed una sola volta, il miglior punteggio ottenuto dall'atleta.

	1°	2°	3°
Campionati Italiano seniores	20	15	10
Campionato Italiano di categoria	15	10	5
Campionato Europeo seniores	40	30	20
Campionato Europeo juniores	30	22	15
Campionato Europeo categorie inferiori	20	16	10
Campionato Europeo Seniores M/F	50	40	30
Campionato Mondiale seniores	80	60	50
Campionato Mondiale juniores	40	30	20

Artistico:

	1°	2°	3°
Campionati Italiano seniores	20	15	10
Campionato Italiano juniores	15	10	5
Campionato Italiano di categoria inferiore federali	10	6	3
Campionato Italiano di categoria D.N.	6	3	2
Campionato Europeo seniores	25	18	12
Campionato Europeo juniores	20	15	10
Campionato Europeo categorie inferiori	15	10	5
Campionato Mondiale seniores	40	30	20
Campionato Mondiale juniores	30	20	15
Campionato Italiano gruppi	5	3	2
Campionato Europeo gruppi	10	5	3
Campionato Mondiale gruppi	12	8	5

Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a per campionati del mondo juniores/seniores sono assegnati 10 punti. Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a per campionati europei juniores/seniores sono assegnati 5 punti.

Hockey Pista:

	1°	2°	3°	dal 4° posto
Campionato Italiano serie A1 Hockey (**)	30	25	15*	
Campionati Italiani Femminile (**)	30	25	15	
Campionati Italiani di categoria giovanile (***)	15	10	5	
Campionato Europeo Giovanile U 17	25	20	15	10
Campionato Europeo U 20	40	30	20	10
Campionato Europeo Seniores M/F	50	40	30	10
Campionato Mondiale U 20	40	30	20	10
Campionato Mondiale Seniores M/F	50	40	30	10

* si considerano le due squadre semifinaliste dei play off scudetto

** presenza in almeno la metà delle partite disputate dalla squadra

*** iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali

Per ogni anno in cui l'atleta ha militato in gare ufficiali con le rappresentative regionali di categoria sono assegnati 5 punti.

Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a raduni ufficiali delle squadre nazionali italiane (u17, u20, u23, senior) sono assegnati 5 punti.

Hockey in Line:

In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alla seguente tabella.

	1°	2°	3°	dal 4° posto
Campionato Italiano serie A1 Hockey	25	20	10*	
Campionati Italiani Femminile	25	20	10*	
Campionati Italiani di categoria giovanile (**)	15	10	5	
European Champions Cup (Attività per club)	40	20	15	
Euroleague (club)	30	15	10	
Confederation Cup (club)	25	10	5	
Campionato Mondiale Sr M/F (rappr Nazionale)	50	40	25	10
Campionato Mondiale U 20 (rappr Nazionale)	40	30	20	10
Campionato Europeo Sr M/F (rappr. Nazionale)	40	30	15	5
Campionato Europeo U 20 (rappr Nazionale)	25	20	15	5
Campionato Europeo U 18 (rappr Nazionale)	20	15	10	5

* si considerano le due squadre semifinaliste dei play off scudetto

** iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali

Per ogni anno in cui l'atleta ha militato in gare ufficiali con le rappresentative regionali di categoria** sono assegnati 2 punti.

Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a raduni ufficiali delle squadre nazionali italiane (u18, u20, senior), o a tornei internazionali per rappresentative nazionali, sono assegnati 5 punti.

2. VALORE DEL PUNTO

2.1 Costituzione del vincolo a 16 anni

Il valore del punto è fissato in euro 10,00 Action e Artistico, euro 120 per Hockey Pista e euro 90 per Hockey in Line se la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del sedicesimo anno di età.

2.2 Costituzione del vincolo a 20 anni

Il valore del punto è fissato in euro 8,00 Action e Artistico, euro 100 per Hockey Pista e euro 75 per Hockey in Line e la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del ventesimo anno di età.

2.4 Costituzione del vincolo a 24 anni

Il valore del punto è fissato in euro 5,00 Action e Artistico, euro 80 per Hockey Pista e se euro 60 per Hockey in Line la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età.

3. MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL NUOVO VINCOLO

La costituzione di un nuovo vincolo avviene contestualmente alla richiesta di tesseramento.

La richiesta di tesseramento, e quindi la costituzione del nuovo vincolo, deve essere fatta nel periodo compreso tra l'1 agosto e il termine di scadenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale della stagione successiva a quella in cui l'atleta ha compiuto il sedicesimo o il ventesimo anno di età.

Nelle stagioni successive a quella in cui l'atleta compie il ventiquattresimo anno di età il vincolo ha durata annuale e si costituisce all'atto del tesseramento nei relativi termini previsti nella relativa stagione sportiva.

3.1 Nuovo vincolo con la stessa società sportiva

Nel caso in cui decidesse di restare presso la società sportiva titolare del vincolo precedente, nella stagione sportiva successiva al compimento del sedicesimo o del ventesimo anno di età l'atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà una durata di quattro anni.

In tutte le stagioni sportive successive al compimento del ventiquattresimo anno di età, l'atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà durata di un anno.

3.2 Nuovo vincolo con società sportiva diversa

Nel caso in cui decidesse di tesserarsi presso altra società sportiva, l'atleta deve sottoscrivere un nuovo tesseramento con essa, accompagnato dal modulo **TA11** che attesta l'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente.

Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta *a partire dalla stagione di introduzione di questa nuova normativa (2015)*; il modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è equivalente alla quietanza di pagamento del premio.

Dopo il pagamento del premio, la durata del vincolo tra l'atleta e la nuova società sportiva sarà di quattro anni se l'atleta non ha compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente e di un anno se l'atleta ha compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente.

3.3 Mancata costituzione di un nuovo vincolo

Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo tesseramento e quindi nessun nuovo vincolo, non potrà prendere parte ad alcuna attività federale.

Nel momento in cui detto atleta decidesse di tesserarsi nuovamente a FISR, potrà farlo soltanto previo pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla società sportiva titolare del precedente vincolo.

Per Action, Artistico e Hockey Pista:

Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 50% . Dopo un periodo di inattività protratta per due anni non è più dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

Per i Hockey in Line:

Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione sportiva, il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 60%.

Dopo un periodo di inattività protratta per due anni il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 30%.

Dopo un periodo di inattività protratta per tre anni non è più dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

3.4 Trasferimento all'estero di atleti in scadenza di vincolo (settore Hockey in Line)

Nel caso di richiesta di trasferimento all'estero è dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

In questo caso, FISR non autorizzerà il trasferimento all'estero se non in presenza di quietanza dell'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica oppure dal modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente

3.4 Scioglimento del vincolo disciplinati dall'art. 20 del Regolamento Organico

Nei casi di scioglimento del vincolo ex art. 20 del Regolamento Organico, il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato moltiplicando i punti acquisiti da un atleta come indicato al punto 1 della presente delibera per il valore del punto fissato in 10,00 euro per Action e Artistico, 120 euro per Hockey Pista e di 90 euro per Hockey in Line.